



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2012 (07.05)
(OR. en)**

9098/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0371 (COD)**

**EDUC 96
JEUN 35
SPORT 29
SOC 303
RELEX 360
RECH 122
CADREFIN 211
CODEC 1064**

RELAZIONE

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)

al: Consiglio

n. doc. prec.: 8835/12 EDUC 92 JEUN 33 SPORT 25 SOC 284 RELEX 341 RECH 116
CADREFIN 197 CODEC 1007

n. prop. Comm.: 17188/11 EDUC 273 JEUN 74 SPORT 44 SOC 1015 RELEX1212 RECH 378
CADREFIN 141 CODEC 2193
+ ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 + ADD 4 + ADD 5 + ADD 6

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
"ERASMUS PER TUTTI": il programma dell'Unione per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport
- *Orientamento generale parziale*

I. INTRODUZIONE

1. Il 25 novembre 2011 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la sua proposta di un programma dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport per il periodo 2014-2020, "Erasmus per tutti".

Conformemente all'obiettivo generale della Commissione di razionalizzazione e semplificazione, sono state riunite in un unico programma attività precedentemente coperte da vari programmi separati (tra i quali il programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e Tempus) nonché da azioni preparatorie nel settore dello sport.

2. Il bilancio complessivo proposto è pari a 19 miliardi di EUR, di cui quasi 2 miliardi di EUR dovrebbero provenire da strumenti nel settore dello sviluppo e delle relazioni esterne.
3. Si attende ancora il parere del Parlamento europeo. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato un parere il 28-29 marzo 2012¹, mentre quello del Comitato delle regioni è atteso per maggio.
4. A seguito del notevole lavoro svolto a partire da gennaio nei pertinenti gruppi del Consiglio, nonché dell'esame approfondito eseguito dal Comitato dei rappresentanti permanenti in data 25 aprile 2012 con l'intento di risolvere le questioni in sospeso, si allega per le delegazioni un testo di compromesso riveduto della presidenza (esclusi i considerando) da discutere in vista di un orientamento generale parziale².
5. Occorre rilevare che la Commissione ha formulato una riserva generale sull'intero testo in attesa del parere del Parlamento europeo e degli sviluppi in merito al Quadro finanziario pluriennale (QFP), mentre DK, MT e UK hanno espresso riserve di esame parlamentare. Le principali questioni e modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono presentate di seguito.

¹ CESE 825/2012 - SOC/438

² N.B. Poiché il regolamento proposto fa parte di una serie di proposte connesse al Quadro finanziario pluriennale (QFP), tutte le disposizioni che presentano un'incidenza finanziaria sono state accantonate, e sono pertanto escluse dall'orientamento generale previsto, in attesa di ulteriori progressi in merito al QFP. Tali disposizioni, che compaiono tra parentesi quadre nel testo, riguardano gli stanziamenti di bilancio (articolo 13, paragrafi 1 e 2), le assegnazioni minime per azione e per settore (rispettivamente articolo 13, paragrafo 3 e articolo 13, paragrafo 3 bis) e lo strumento di garanzie proposto per i prestiti destinati agli studenti (articolo 7, paragrafo 1, lettera a), articolo 14, paragrafo 3 e articolo 22, paragrafo 2, lettera a)). Analogamente, sono tra parentesi quadre tutte le disposizioni connesse ai negoziati in merito al nuovo regolamento finanziario e alla stesura di un articolo standard riguardante la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

II. PRINCIPALI QUESTIONI E MODIFICHE

È stata sostanzialmente mantenuta la filosofia generale alla base della proposta della Commissione, compresi i suoi obiettivi generali e specifici, la sua attenzione alla necessità di un impatto sistemico e di un valore aggiunto a livello europeo, nonché l'importanza attribuita a un aumento dell'efficienza, alla flessibilità e alla semplificazione amministrativa. La transizione da un approccio settoriale a un approccio basato su tre tipi generali di azioni (mobilità ai fini di apprendimento, cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche, sostegno alla riforma delle politiche) è stata generalmente accolta con favore dagli Stati membri. Sono stati altresì mantenuti il nuovo nome proposto per il Programma e i "marchi" associati a ciascun campo e settore coperto dal Programma di cui all'articolo 16, paragrafo 4.

Ciò detto, al fine di raggiungere un compromesso, la presidenza ha operato una serie di modifiche fondamentali sul testo della proposta della Commissione, che possono essere riassunte come segue:

- i) ***Questioni connesse alla gioventù*** (*capo II bis, pagg. 19-22; articolo 13, paragrafo 1, lettera a), pag. 25 e articolo 17, paragrafo 1, pag. 33*)

Per rispondere alle richieste, da parte di un'ampia maggioranza di Stati membri, di maggiore visibilità per il settore della gioventù all'interno del Programma, e al fine di raggiungere un compromesso tra gli Stati membri che desiderano mantenere un programma totalmente separato per la gioventù e quelli che sostengono la proposta della Commissione di un programma interamente integrato che copra l'istruzione, la formazione e la gioventù, la presidenza ha inserito un capo separato sulla gioventù, che contiene gli articoli corrispondenti a ciascuno dei tre tipi di azioni alla base del Programma. Inoltre, è stata prevista una dotazione separata nell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), mentre nell'articolo 17, paragrafo 1 l'accesso al Programma è stato esteso ai giovani non organizzati.

ii) **Gestione del Programma** (capo VII, articoli 21-24, pagg. 36-44)

Sono state apportate numerose modifiche in questo capo per preservare la libertà degli Stati membri di organizzare la gestione del programma a livello nazionale secondo le proprie preferenze. In particolare, gli Stati membri avranno diritto di designare, se lo desiderano, più di una Autorità nazionale e più di una Agenzia nazionale, sebbene il testo sottolinei anche i vantaggi di un'amministrazione più snella e di un coordinamento interno potenziato al fine di migliorare l'efficienza in termini di costi e di agevolare i trasferimenti interni di fondi e la comunicazione con la Commissione. Inoltre, sono stati operati alcuni adeguamenti per precisare quali azioni del Programma saranno gestite a livello centrale e quali a livello nazionale.

iii) **Finanziamento** (articolo 13, paragrafo 3 bis, pag. 26 e articolo 13, paragrafo 6, pag. 27)

In primo luogo, parallelamente all'articolo 13, paragrafo 3 che stabilisce il principio delle assegnazioni percentuali minime, tra l'altro per ciascuno dei tre tipi di azioni, è stato incluso un nuovo articolo 13, paragrafo 3 bis per assicurare che anche i vari settori dell'istruzione e della formazione ricevano assegnazioni percentuali minime. Come già indicato, per ulteriori discussioni sui dati effettivi si attenderanno nuovi progressi nei negoziati sul bilancio complessivo per il Programma nel contesto del QFP. In secondo luogo, per rispondere alle preoccupazioni espresse da diversi Stati membri in merito al metodo utilizzato per calcolare l'assegnazione di fondi alle Agenzie nazionali, la presidenza ha introdotto una serie di modifiche nel testo dell'articolo 13, paragrafo 6 intese ad evitare riduzioni significative delle dotazioni annuali degli Stati membri e a ridurre al minimo gli squilibri eccessivi tra Stati membri che potrebbero verificarsi a causa della posizione geografica o di differenze nel costo della vita.

iv) **Attuazione del programma** (articoli 27-30, pagg. 47-49)

A seguito delle richieste di un gran numero di Stati membri, gli atti delegati di cui agli articoli 27 e 28 possono essere utilizzati soltanto rispetto alle modifiche dell'articolo 22, paragrafo 2, che si riferisce alle azioni del Programma che sono gestite a livello nazionale e, anche in quel caso, possono essere adottati esclusivamente per assicurare che le azioni aggiuntive siano decentralizzate. Inoltre, nell'articolo 29 sono stati aggiunti ulteriori dettagli per precisare in che modo il Programma deve essere attuato, mentre l'articolo 30 è stato modificato (con il relativo inserimento di un nuovo considerando) per conciliare i punti di vista degli Stati membri che chiedono che comitati del Programma separati coprano i diversi settori e di quelli che sostengono la proposta della Commissione di un unico comitato che copra sia le questioni settoriali che quelle orizzontali, al quale gli Stati membri dovrebbero inviare i pertinenti rappresentanti. Il testo di compromesso prevede un unico comitato del Programma, che può riunirsi in formazioni specifiche per occuparsi di questioni settoriali, se ritenuto necessario.

v) **Sostegno alle istituzioni nell'ambito delle attività Jean Monnet** (articolo 10, lettera c), pag. 18)

Nella sua proposta, la Commissione aveva mantenuto soltanto due delle sei istituzioni attive nel settore degli studi sull'integrazione europea che attualmente ricevono finanziamenti diretti nell'ambito del programma di apprendimento permanente, raccomandando che i finanziamenti ad altre istituzioni fossero forniti sulla base di una procedura competitiva. Gli Stati membri hanno opinioni divergenti circa la questione del sostegno fornito dal Programma a tali istituzioni, ma un'ampia maggioranza di Stati si è detta in ultima analisi favorevole al mantenimento del finanziamento per tutte e sei le istituzioni menzionate nell'attuale Programma e la presidenza ha modificato il testo di conseguenza.

vi) **Accesso** (articolo 17, paragrafo 2, pag. 33)

Oltre alla modifica di cui al punto i) relativa ai giovani, il testo è stato modificato anche per sottolineare la necessità di promuovere l'inclusione sociale, segnatamente assicurando la partecipazione delle persone con esigenze particolari o con minori opportunità.

vii) ***Semplificazione del programma***

Infine, al di là di alcune modifiche sostanzialmente linguistiche a fini di chiarezza, vale la pena sottolineare due modifiche effettuate per razionalizzare e semplificare il testo in linea con gli intenti dichiarati dalla Commissione. In primo luogo, il numero di definizioni contenute nell'articolo 2 è stato notevolmente ridotto, limitandole o a termini specifici del testo o a termini che richiedono una spiegazione. In secondo luogo, gli indicatori connessi a ciascuno degli obiettivi specifici della proposta della Commissione sono stati eliminati e sostituiti con una formulazione più generale in ciascuno degli articoli in questione, che conferma la necessità di indicatori misurabili e pertinenti ma prevede che essi siano convenuti in sede di comitato del Programma, tenendo al contempo debito conto di quelli esistenti.

III. COMPITO DEL CONSIGLIO

Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a prendere in considerazione la proposta di compromesso presentata dalla presidenza al fine di convenire un orientamento generale parziale.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce "ERASMUS PER TUTTI"

il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

(Testo rilevante ai fini del SEE)

[...]³

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Campo d'applicazione del Programma

1. Il presente regolamento istituisce un programma di azione, a livello di Unione, in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport, denominato "Erasmus per tutti" (di seguito indicato come "il Programma").
2. Il Programma sarà attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
3. Il Programma riguarda i seguenti settori:
 - a) l'istruzione e la formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, dall'istruzione scolastica fino all'istruzione e alla formazione professionale (IFP), all'istruzione superiore e all'educazione degli adulti;

³ Nuovo considerando da inserire: *Il programma dovrebbe contribuire alla promozione dei valori europei conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.*

- b) la gioventù, in particolare l'apprendimento non formale e informale;
 - c) lo sport, in particolare lo sport di base.
4. Il Programma prevede una dimensione internazionale tesa a sostenere l'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "apprendimento permanente": ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento;
2. [...]
3. "mobilità ai fini di apprendimento": lo spostarsi fisicamente in un paese diverso dal paese di residenza per svolgere studi, intraprendere un'attività di formazione o un'altra attività di apprendimento, tra cui l'apprendistato, il tirocinio e l'apprendimento non formale o attività didattica oppure la partecipazione ad attività di sviluppo professionale. Può includere il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza, nonché attività di follow-up. La mobilità ai fini di apprendimento abbraccia altresì gli scambi di giovani, il volontariato, l'apprendimento non formale e informale e le attività di sviluppo professionale cui partecipano gli animatori giovanili;
4. "cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche": progetti di cooperazione transnazionale e internazionale che coinvolgono organizzazioni attive in materia di istruzione, formazione e/o gioventù e possono comprendere anche altre organizzazioni;

5. "sostegno alla riforma delle politiche": qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, nonché a fornire sostegno allo sviluppo di una politica europea in materia di gioventù, attraverso il processo di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare il metodo di coordinamento aperto;

- 5 bis. "partenariato": un accordo tra un gruppo di istituti e/o di organizzazioni di vari paesi partecipanti per lo svolgimento di attività europee congiunte in materia di istruzione, formazione e gioventù o l'istituzione di una rete formale o informale in un settore pertinente. Nell'ambito dello sport, si tratta di un accordo con uno o più terzi, come organizzazioni sportive professionistiche o sponsor in diversi paesi partecipanti al fine di attrarre ulteriori fonti di sostegno per ottenere i risultati auspicati dal Programma. Se la partecipazione è intesa a rafforzare la qualità del partenariato, può essere estesa a istituzioni e/o organizzazioni di paesi terzi;

6. "mobilità virtuale": una serie di attività sostenute nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, organizzate a livello istituzionale, che realizzano o favoriscono esperienze internazionali collaborative in un contesto di insegnamento e/o apprendimento;

7. "personale": le persone che partecipano, su base professionale o volontaristica, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale dei giovani. Può comprendere insegnanti, formatori, capi d'istituto, animatori giovanili (professionisti o volontari) e personale non docente;

8. "animazione socioeducativa": una vasta gamma di attività di natura sociale, culturale, educativa o politica svolte dai giovani, con i giovani e per i giovani. Si svolge nell'ambito extracurricolare e si basa su processi di apprendimento non formale e informale e sulla partecipazione volontaria;

9. "giovani": individui di età compresa tra i tredici e i trent'anni;

10. [...]
11. [...]
12. [...]
13. [...]
14. [...]
15. "diploma comune": un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato da tutti gli istituti partecipanti congiuntamente e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;
16. "diploma doppio/diploma multiplo": un programma di studi offerto da due (doppio) o più (multiplo) istituti di istruzione superiore, alla conclusione del quale lo studente riceve un diploma distinto da ognuno degli istituti partecipanti;
17. [...]
18. [...]
19. [...]
20. [...]
21. [...]

22. [...]
23. [...]
24. [...]
25. [...]
26. [...]
26. "strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento": strumenti che consentono alle parti interessate di comprendere, valutare e riconoscere, a seconda dei casi, i risultati dell'apprendimento e le qualifiche in tutta l'Unione;
27. "paesi interessati dalla politica europea di vicinato": i paesi e i territori elencati [nell'Allegato al regolamento XX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del X YY 2012] che istituisce uno strumento europeo di vicinato – Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Territori palestinesi occupati, Siria, Tunisia e Ucraina;
28. [...]
29. "sport di base": sport organizzato praticato a livello locale da sportivi dilettanti e sport per tutti;

Articolo 3

Obiettivo generale del Programma

Il Programma intende contribuire:

- agli obiettivi della strategia Europa 2020, compreso l'obiettivo principale per l'istruzione,
- agli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e di formazione ("ET2020"), compresi i parametri di riferimento,
- allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore,
- agli obiettivi generali del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) e
- allo sviluppo della dimensione europea dello sport conformemente al piano di lavoro dell'Unione per lo sport.

Articolo 4

Valore aggiunto europeo

1. Il Programma sostiene soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo e contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 3.
2. Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del Programma viene assicurato soprattutto grazie ai seguenti elementi:
 - a) il loro carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile;
 - b) la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche nazionali, internazionali e dell'Unione;
 - c) il loro contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

CAPO II

Istruzione e formazione

Articolo 5

Obiettivi specifici

1. In linea con l'obiettivo generale, in particolare con gli obiettivi del quadro strategico "ET2020" per la cooperazione europea in materia di istruzione e di formazione, nonché a sostegno dello sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore, il Programma persegue i seguenti obiettivi specifici nel settore dell'istruzione e della formazione:
 - a) migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali, con particolare riguardo alla loro rilevanza per il mercato del lavoro e la società, soprattutto mediante maggiori opportunità di mobilità ai fini di apprendimento e grazie a una consolidata cooperazione tra mondo dell'istruzione e della formazione e mondo del lavoro;
 - b) favorire i miglioramenti della qualità, l'innovazione, l'eccellenza e l'internazionalizzazione per quanto riguarda gli istituti di istruzione e di formazione, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra le autorità scolastiche e di formazione e altre parti interessate;
 - c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, integrare le riforme politiche a livello nazionale e sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti dell'Unione di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche;
 - d) favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, soprattutto attraverso la cooperazione tra le istituzioni dell'Unione e dei paesi terzi nel settore dell'istruzione e della formazione professionale e dell'istruzione superiore, aumentando l'attrattività degli istituti di istruzione superiore europei e sostenendo le azioni esterne dell'Unione, come i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti di istruzione superiore dell'Unione e di paesi terzi, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi terzi;

- e) migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere la diversità linguistica e la consapevolezza interculturale;
 - f) promuovere l'eccellenza in attività di insegnamento e di ricerca nell'ambito dell'integrazione europea mediante le attività Jean Monnet a livello mondiale di cui all'articolo 10.
2. Ai fini della valutazione del Programma, la Commissione adotta indicatori misurabili e pertinenti in relazione agli obiettivi specifici in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. La Commissione tiene conto degli indicatori già definiti nel settore dell'istruzione e della formazione.

Articolo 6

Azioni del Programma

1. Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i tre tipi seguenti di azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù, nel rispetto delle strutture e delle specifiche esigenze dei settori dell'istruzione e della formazione negli Stati membri:
- a) mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo,
 - b) cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche,
 - c) sostegno alle riforme politiche.
2. Le specifiche attività Jean Monnet sono descritte all'articolo 10.

Articolo 7

Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo

1. L'azione di mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo contribuisce:
 - a) alla mobilità degli studenti degli istituti superiori e degli studenti e degli apprendisti delle scuole di formazione professionale tra i paesi partecipanti, di cui all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto partner o in un tirocinio o un apprendistato all'estero. [Alla mobilità che consenta di preparare un master contribuisce lo strumento di garanzie per i prestiti destinati agli studenti, contemplato all'articolo 14, paragrafo 3;]
 - b) alla mobilità del personale, nell'ambito dei paesi partecipanti, di cui all'articolo 18. Tale mobilità può esplicarsi nell'insegnamento o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero.
2. L'azione sostiene altresì la mobilità internazionale degli studenti e del personale da e verso i paesi terzi per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base di titoli di studio comuni, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte.

Articolo 8

Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche

1. L'azione in materia di cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche contribuisce a:
 - a) forme di partenariato strategico tra organizzazioni e/o istituti che svolgono attività di istruzione e di formazione o in altri settori rilevanti tese a sviluppare e a realizzare iniziative congiunte e a promuovere l'apprendimento tra pari e scambi di esperienze;

- b) partenariati tra il mondo del lavoro e istituti di istruzione e di formazione sotto forma di:
- alleanze della conoscenza, in particolare tra istituti di istruzione superiore e il mondo del lavoro, intese a promuovere la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e sviluppando nuovi curricula;
 - alleanze delle abilità settoriali tra le autorità scolastiche e di formazione e il mondo del lavoro, intese a promuovere l'occupabilità, contribuendo alla creazione di nuovi programmi specifici per i vari settori o intersettoriali, sviluppando modalità innovative di istruzione e formazione professionale e impiegando gli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento;
- c) piattaforme di supporto informatico, compreso l'e-Twinning, operanti nell'ambito dei settori dell'istruzione e della formazione e che consentano l'apprendimento tra pari, la mobilità virtuale e gli scambi di buone pratiche, nonché l'accesso per partecipanti provenienti da paesi vicini.
2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l'integrazione regionale, gli scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di partenariato internazionale tra istituti di istruzione superiore dell'Unione e di paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i progetti d'istruzione congiunti, nonché mediante la promozione della cooperazione regionale, soprattutto con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

Sostegno alle riforme politiche

1. Il sostegno all'azione di riforma politica comprende le attività avviate a livello di Unione e connesse:
 - a) alle attività connesse all'attuazione del programma politico dell'Unione in materia di istruzione e di formazione che ricorrono al metodo di coordinamento aperto, nonché alle attività connesse ai processi di Bologna e di Copenaghen;
 - b) all'attuazione, nei paesi partecipanti, degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento, in particolare Europass, il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET), il Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR) e l'Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENAQ), nonché il sostegno alle reti dell'Unione europea;
 - c) al dialogo politico con le parti interessate europee nel settore dell'istruzione e della formazione;
 - d) ai Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), all'Eurydice e all'Euroguidance, nonché ai servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, ai centri nazionali Europass e agli uffici di informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che non partecipano appieno al programma.

2. Quest'azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

Attività Jean Monnet

Le attività Jean Monnet si propongono di:

- a) promuovere l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione europea in tutto il mondo tra specialisti del mondo accademico, discenti e cittadini, in particolare con l'istituzione di cattedre Jean Monnet e altre attività accademiche, promuovendo altre attività di acquisizione delle conoscenze negli istituti di istruzione superiore;
- b) sostenere le attività degli istituti accademici europei o delle associazioni europee che svolgono studi in materia di integrazione europea e favorire l'istituzione del label per l'eccellenza Jean Monnet.
- c) sostenere le seguenti istituzioni che perseguono l'interesse europeo;
 - i) l'Istituto universitario europeo di Firenze;
 - ii) il Collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin);
 - iii) l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht;
 - iv) l'Accademia di diritto europeo di Treviri;
 - v) l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per alunni con esigenze speciali di Odense;
 - vi) il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza.
- d) promuovere il dibattito politico e gli scambi tra i membri del mondo accademico e i rappresentanti del mondo politico in relazione alle priorità politiche dell'Unione.

Capo II bis (nuovo)

Gioventù

Articolo 10 bis (nuovo)

Obiettivi specifici

1. Conformemente all'obiettivo generale, in particolare agli obiettivi del quadro rinnovato di cooperazione europea nel settore della gioventù (2010-2018), il Programma persegue i seguenti obiettivi specifici nel settore della gioventù:
 - a) migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali dei giovani, compresi quelli con minori opportunità, nonché promuovere la loro partecipazione alla vita democratica in Europa e nel mercato del lavoro, la loro cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà, soprattutto mediante maggiori opportunità di mobilità ai fini di apprendimento per i giovani, coloro che operano nell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e gli animatori giovanili, e grazie a legami consolidati tra il settore della gioventù e il mercato del lavoro;
 - b) favorire i miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione tra organizzazioni nel settore della gioventù e/o altre parti interessate;
 - c) sostenere la cooperazione europea e integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale nel settore della gioventù, lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, segnatamente mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e di riconoscimento dell'Unione e la diffusione delle buone pratiche;

- d) favorire la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù, in modo complementare rispetto all'azione esterna dell'Unione, in particolare mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra parti interessate e organizzazioni internazionali nel settore della gioventù dell'Unione e di paesi terzi, anche grazie allo sviluppo mirato di capacità nei paesi terzi.
2. Ai fini della valutazione del Programma, la Commissione adotta indicatori misurabili e pertinenti in relazione agli obiettivi specifici in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. La Commissione tiene conto degli indicatori già definiti nel settore della gioventù.

Articolo 10 ter (nuovo)

Azioni del Programma

Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i tre tipi seguenti di azioni nel settore della gioventù:

- a) mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo,
- b) cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche,
- c) sostegno alle riforme politiche.

Articolo 10 quater (nuovo)

Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo

1. La mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo contribuisce:
 - a) alla mobilità dei giovani e nell'ambito di attività di apprendimento non formale e informale tra i paesi partecipanti di cui all'articolo 18. Tale mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani e nel volontariato attraverso il Servizio volontario europeo;
 - b) alla mobilità di coloro che operano nell'animazione socioculturale o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili. Tale mobilità può esplicarsi nella formazione e nelle attività di networking.
2. Tale azione sosterrà anche la mobilità internazionale dei giovani, di coloro che operano nell'animazione socioculturale o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso i paesi terzi.

Articolo 10 quinquies (nuovo)

Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche

1. La cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche contribuisce:
 - a) a forme di partenariato strategico tra organizzazioni attive nel settore della gioventù tese a sviluppare e realizzare iniziative congiunte, comprese iniziative per la gioventù e progetti di cittadinanza, e a sviluppare la cittadinanza attiva, la partecipazione alla vita democratica e l'imprenditorialità attraverso l'apprendimento tra pari e scambi di esperienze;
 - b) a piattaforme di supporto informatico nel settore della gioventù e che consentano l'apprendimento tra pari, l'animazione socioeducativa basata sulla conoscenza e gli scambi di buone pratiche.

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, la creazione di capacità e gli scambi di conoscenze nel settore della gioventù mediante partenariati tra l'Unione e i paesi terzi, in particolare con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, segnatamente mediante l'apprendimento tra pari.

Articolo 10 sexies (nuovo)
Sostegno alle riforme politiche

1. Il sostegno all'azione di riforma politica comprende le attività relative:
 - a) all'attuazione del programma politico dell'Unione nel settore della gioventù che ricorrono al metodo di coordinamento aperto;
 - b) all'attuazione, nei paesi partecipanti, degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento, in particolare lo Youthpass, e al sostegno alle reti dell'UE e alle ONG europee per la gioventù;
 - c) al dialogo politico con le parti interessate europee nel settore della gioventù, compreso il dialogo strutturato con i giovani;
 - d) al Forum europeo della gioventù, ai centri di risorse per lo sviluppo dell'animazione socioeducativa e alla rete Eurodesk.
2. L'azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

CAPO III

Sport

Articolo 11

Obiettivi specifici

1. Conformemente all'obiettivo generale e al piano di lavoro dell'Unione per lo sport, il Programma è incentrato soprattutto sullo sport di base e persegue i seguenti obiettivi specifici nel campo dello sport:
 - a) contrastare le minacce transfrontaliere che incombono sullo sport come il doping, le partite truccate, la violenza, il razzismo e l'intolleranza;
 - b) promuovere e sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti;
 - c) promuovere le attività di volontariato nello sport nonché l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.

2. Ai fini della valutazione del Programma, la Commissione adotta indicatori misurabili e pertinenti in relazione agli obiettivi specifici in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 12

Attività

1. Gli obiettivi di cooperazione nello sport vengono perseguiti mediante le seguenti attività transnazionali che dovrebbero essere incentrate soprattutto sullo sport di base:
 - a) sostegno ai progetti di collaborazione;
 - b) [...]
 - c) sostegno allo sviluppo di una base di conoscenze comprovate per la definizione delle politiche;
 - d) [...]
 - e) dialogo con le parti interessate europee.

2. Le attività sportive di cui al paragrafo 1 raccolgono, se del caso, finanziamenti supplementari mediante accordi di partenariato con soggetti terzi, come per esempio imprese private.

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

Articolo 13

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per attuare il presente programma a decorrere dal 1° gennaio 2014 è pari a [17 299 000 000] EUR.

I seguenti importi vengono assegnati alle azioni del Programma:

- a) [16 741 738 000] EUR per azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù, dei quali [xxx] EUR per la gioventù, come indicato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 10 ter;
 - b) [318 435 000] EUR per le attività Jean Monnet, di cui all'articolo 10;
 - c) [238 827 000] EUR per attività concernenti lo sport, di cui al Capo III.
2. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, viene assegnato un importo indicativo di [1 812 000 000] EUR, proveniente da strumenti esterni di vario tipo (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità da e verso paesi diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

Il finanziamento sarà reso disponibile attraverso 2 attribuzioni annuali che si limiteranno a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si rifletterà nella programmazione poliennale indicativa dei relativi strumenti, riconoscendo le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le attribuzioni possono essere riviste in caso di circostanze imprevedute o di profondi mutamenti politici di cui le priorità esterne dell'Unione debbano tener conto. La cooperazione con i paesi non partecipanti può basarsi, se del caso, su assegnazioni supplementari da parte di paesi partner da rendere disponibili conformemente alle procedure che dovranno essere concordate con tali paesi.

3. In conformità del previsto valore aggiunto europeo dei tre tipi di azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 10 ter, gli importi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a, verranno assegnati indicativamente come segue:
- il [65%] di questo importo viene assegnato alla Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo;
 - il [26%] di questo importo viene assegnato alla cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche;
 - il [4%] di questo importo viene assegnato al sostegno alle riforme politiche;
 - il [3%] di questo importo copre le sovvenzioni di funzionamento alle Agenzie nazionali;
 - il [2%] di questo importo copre le spese amministrative.

3 bis. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento, l'attuazione del programma si traduce in un'assegnazione ai principali settori dell'istruzione e della formazione non inferiore a:

- Istruzione superiore: [25%]
- Istruzione e formazione professionale: [15%]
- Istruzione scolastica: [7%]
- Educazione degli adulti: [2%]

4. L'assegnazione finanziaria del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e attività di valutazione necessarie alla gestione del Programma ed al raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni d'informazione e di comunicazione, compresa la comunicazione collettiva delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui queste sono collegate agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle TI attinenti al trattamento e allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa d'assistenza amministrativa e tecnica sostenuta dalla Commissione nel quadro della gestione del programma.
5. L'assegnazione finanziaria può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per garantire la transizione dal Programma alle misure adottate ai sensi della decisione n. 1720/2006/CE che istituisce il Programma di apprendimento permanente, della decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma Gioventù in azione e della decisione n. 1298/2008/CE che istituisce il programma Erasmus Mundus. Se necessario, per coprire spese analoghe si potrebbero inserire nel bilancio stanziamenti per il periodo successivo al 2020, così da consentire la gestione di azioni e attività non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.
6. I fondi a favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 10 ter, lettera a) che devono essere gestiti da un'Agenzia nazionale, vengono assegnati in base all'entità della popolazione e al costo della vita nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla prestazione. Il parametro della prestazione rappresenta il 25% dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8. I fondi per i partenariati strategici di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 10 quinquies, paragrafo 1, lettera a) che devono essere selezionati e gestiti da un'Agenzia nazionale sono assegnati sulla base di criteri che saranno definiti dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Per quanto possibile, tali formule dovrebbero essere neutre rispetto ai diversi sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri, evitare riduzioni sostanziali della dotazione annuale degli Stati membri da un anno all'altro e ridurre al minimo gli squilibri eccessivi nel livello di sovvenzioni concesse.

7. L'assegnazione dei fondi basata sulla prestazione si applica per promuovere un impiego efficiente ed efficace delle risorse. I criteri utilizzati per valutare la prestazione si basano sui più recenti dati disponibili e si concentrano particolarmente sui seguenti aspetti:
 - a) il livello dei risultati annuali realizzati;
 - b) il livello dei pagamenti annuali effettuati.
8. L'assegnazione dei fondi per l'anno 2014 si basa sui dati disponibili più recenti sulle azioni svolte e sul livello dei fondi di bilancio spesi a titolo del Programma di apprendimento permanente e dei programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus fino al 1° gennaio 2014.
9. Il Programma può offrire un sostegno mediante specifiche e innovative modalità di finanziamento, in particolare quelle previste all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 14

Modalità di finanziamento specifiche

1. La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione [ai sensi del regolamento XX/2012 (il regolamento finanziario)].
2. La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi terzi o alle loro organizzazioni e agenzie per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure congiunte di valutazione e selezione che devono essere concordate dalle agenzie di finanziamento competenti, [conformemente ai principi fissati nel regolamento XX/2012 (regolamento finanziario)].

3. [La Commissione finanzia le cauzioni per i prestiti destinati agli studenti di master, residenti in un paese partecipante ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, che portano a termine un corso di studi completo in un altro paese partecipante; tale finanziamento viene erogato tramite un amministratore cui sia stato conferito il mandato di applicarlo sulla base di atti fiduciari, nei quali si illustrano le norme e i requisiti dettagliati che regolamentano l'attuazione dello strumento finanziario nonché i rispettivi obblighi delle parti. Lo strumento finanziario soddisfa le disposizioni concernenti gli strumenti finanziari contenute nel regolamento finanziario e negli atti delegati che sostituiscono le norme di esecuzione.

In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, entrate e rimborsi generati dalle garanzie dovranno essere assegnati allo strumento finanziario. Quest'ultimo, insieme alle necessità e all'accettazione espresse dal mercato, sarà soggetto al monitoraggio e alla valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2).]

4. Si ritiene che gli enti pubblici, nonché le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50% delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal Programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità.
5. [...]
6. L'importo di cui all'articolo [127, paragrafo 1) del regolamento finanziario] non si applica al sostegno finanziario a favore della Mobilità ai fini di apprendimento erogato a singole persone.

CAPO V

Risultati in termini di prestazioni e diffusione

Articolo 15

Monitoraggio e valutazione delle prestazioni e dei risultati

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, svolge regolare monitoraggio delle prestazioni e dei risultati del Programma rispetto ai suoi obiettivi e presenta informazioni su tali aspetti, in particolare per quanto riguarda:
 - a) il valore aggiunto europeo di cui all'articolo 4;
 - b) La distribuzione dei fondi ai settori istruzione, formazione e gioventù al fine di assicurare, entro la fine del Programma, un'assegnazione di fondi che garantisca un impatto sistemico sostenibile.
2. Oltre al continuo monitoraggio, la Commissione elabora, non più tardi della fine del 2017, una relazione di valutazione a medio termine per valutare l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi, l'efficienza del Programma e il suo valore aggiunto europeo. Tale valutazione riguarda la portata della semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la continua rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto inoltre dei risultati delle valutazioni sull'impatto di lungo periodo dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e altri programmi internazionali in materia di istruzione superiore).
3. Fatti salvi i requisiti fissati nel Capo VII e gli obblighi delle Agenzie nazionali di cui all'articolo 22, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 giugno 2017, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del Programma.

4. La Commissione trasmette una valutazione finale del Programma al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni non più tardi del 30 giugno 2022.

Articolo 16

Comunicazione e diffusione

1. La Commissione in cooperazione con gli Stati membri assicura la diffusione di informazioni, pubblicità e seguito a tutte le azioni e attività sostenute nell'ambito del Programma, nonché la diffusione dei risultati dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Erasmus Mundus e Gioventù in azione).
2. I beneficiari dei progetti sostenuti mediante azioni e attività di cui agli articoli 6, 10, 10 ter e 12 devono garantire un'adeguata comunicazione e diffusione dei risultati e dell'impatto ottenuti.
3. Le Agenzie nazionali di cui all'articolo 22 sviluppano una politica coerente per quanto riguarda diffusione e impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute grazie alle azioni gestite nell'ambito del programma e assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul Programma, comprese azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati.

4. Gli organismi pubblici e privati dei principali settori dell'istruzione coperti dal Programma devono usare il marchio "Erasmus" ai fini della comunicazione e diffusione di informazioni relative al Programma; il marchio è associato ai principali settori come segue:
- "Erasmus – Scuola", associato all'istruzione scolastica;
 - "Erasmus – Istruzione superiore", associato a tutti i tipi di istruzione superiore, in Europa e a livello internazionale;
 - "Erasmus – Istruzione e formazione professionale", associato all'istruzione e alla formazione professionale iniziale e permanente;
 - "Erasmus – Educazione degli adulti", associato a ogni forma di apprendimento degli adulti a carattere non professionale;
 - "Erasmus – Partecipazione dei giovani" associato all'apprendimento non formale dei giovani;
 - "Erasmus Sport", associato alle attività sportive.
5. Anche le attività di comunicazione contribuiscono alla comunicazione collettiva delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

CAPO VI

Accesso al Programma

Articolo 17

Accesso

1. Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei campi dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport può candidarsi nel quadro di questo Programma. Per quanto riguarda l'articolo 10 quater, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 10 quinquies, paragrafo 1, lettera a), il programma è anche inteso a sostenere gruppi di giovani che sono attivi nell'ambito dell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile.
2. Nell'esecuzione del presente Programma, la Commissione e gli Stati membri si impegnano attivamente per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione delle persone con esigenze particolari o con minori opportunità.

Articolo 18

Partecipazione dei paesi

1. Il Programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi (nel presente documento denominati i "paesi partecipanti"):
 - a) gli Stati membri;

- b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi;
 - c) gli Stati EFTA che sono firmatari dell'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;
 - d) la Confederazione elvetica, sulla base di un accordo bilaterale che sarà concluso con questo paese;
 - e) i paesi contemplati nella politica europea di vicinato che hanno concluso accordi con l'Unione che prevedono la possibilità di una loro partecipazione ai programmi dell'Unione, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con l'Unione in merito alle condizioni della loro partecipazione a tale programma.
2. I paesi partecipanti sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono tutti i compiti previsti dal presente regolamento per gli Stati membri.
3. Il Programma sostiene la cooperazione con partner di paesi terzi, in particolare partner di paesi interessati dalla politica europea di vicinato, per le azioni e le attività di cui agli articoli 6, 10 e 10 ter.

CAPO VII

Sistema di gestione e di revisione contabile

Articolo 19

Complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce coerenza e complementarità con:

- a) le politiche pertinenti dell'Unione, in particolare quelle nei settori della cultura e dei media, dell'occupazione, della sanità, della ricerca e dell'innovazione, dell'impresa, della giustizia, dei consumatori, dello sviluppo, nonché la politica di coesione;
- b) le altre fonti di finanziamento dell'Unione rilevanti per le politiche nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in particolare il Fondo sociale europeo, e gli altri strumenti finanziari concernenti l'occupazione e l'inclusione sociale, il Fondo europeo di sviluppo regionale, i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli strumenti finanziari concernenti la giustizia e la cittadinanza, la sanità, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione.

Articolo 20

Organismi di esecuzione

Dell'esecuzione del Programma sono responsabili i seguenti organismi:

- a) la Commissione a livello di Unione;
- b) le Agenzie nazionali a livello nazionale nei paesi partecipanti.

Articolo 21

Autorità nazionale

- 1. Ai fini del presente regolamento, il termine "Autorità nazionale" può riferirsi a una o più Autorità nazionali conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale.

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri indicano alla Commissione, a mezzo di una notifica formale trasmessa dalla propria Rappresentanza permanente, la persona o le persone legalmente autorizzate ad agire per loro conto in qualità di "Autorità nazionale" ai fini del presente regolamento. In caso di sostituzione di un'Autorità nazionale nel corso del Programma, lo Stato membro ne dà notifica immediata alla Commissione seguendo la medesima procedura.

2. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità nazionale designa un'"Agenzia nazionale" (o "Agenzie nazionali"). Nei casi in cui sia presente più di un'Agenzia nazionale, gli Stati membri assicurano un meccanismo adeguato per la gestione coordinata dell'attuazione del Programma a livello nazionale, in particolare per garantire un'attuazione del Programma coerente ed efficiente in termini di costi e un contatto effettivo con la Commissione, nonché per agevolare l'eventuale trasferimento di fondi tra agenzie, consentendo così la flessibilità e un migliore impiego dei fondi assegnati agli Stati membri. Ciascuno Stato membro determina in che modo organizzare la relazione tra l'Autorità nazionale e l'Agenzia nazionale, compresi compiti quali la messa a punto del programma di lavoro annuale dell'Agenzia nazionale.

L'Autorità nazionale fornisce alla Commissione un'opportuna valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'Agenzia nazionale è conforme [alle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), comma vi), e dell'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. XX/2012, e dell'articolo X del regolamento delegato n. XX/2012], nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle Agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate dalle Agenzie nazionali con i fondi del Programma.

4. L'Autorità nazionale designa l'organismo indipendente di revisione contabile di cui all'articolo 24.
 5. [...]
 6. L'Autorità nazionale basa la propria valutazione di conformità ex ante sui controlli e le revisioni contabili che ha effettuato, e/o sui controlli e le revisioni contabili effettuati dall'organismo di revisione indipendente di cui all'articolo 24.
 7. Qualora l'Agenzia nazionale designata per il Programma sia la stessa Agenzia nazionale designata per i programmi precedenti (programma di apprendimento permanente o Gioventù in azione), la portata dei controlli e delle revisioni contabili per la valutazione di conformità ex ante può limitarsi ai requisiti nuovi e specifici del Programma.
- 7 bis. L'Autorità nazionale controlla e sorveglia la gestione del programma a livello nazionale e informa e consulta la Commissione, a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere in modo significativo sulla gestione del Programma, in particolare per quanto riguarda l'Agenzia nazionale.
- 7 ter. L'Autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti per le operazioni dell'Agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del Programma conforme alle norme dell'Unione applicabili.

8. Qualora la Commissione respinga la designazione dell’Agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, l’Autorità nazionale garantisce l’adozione delle necessarie misure correttive affinché l’Agenzia nazionale rispetti i requisiti minimi fissati dalla Commissione, oppure designa un altro organismo quale Agenzia nazionale.
9. [...]
10. Sulla base [della dichiarazione annuale di affidabilità di gestione dell’Agenzia nazionale, del relativo parere di un revisore contabile indipendente e] dell’analisi della Commissione sulla conformità e le prestazioni dell’Agenzia nazionale, l’Autorità nazionale informa la Commissione entro il 30 ottobre di ogni anno in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione sul Programma.
11. L’Autorità nazionale assume la responsabilità della sana gestione dei fondi dell’Unione trasferiti dalla Commissione all’Agenzia nazionale per le sovvenzioni erogate nell’ambito del Programma.
12. L’Autorità nazionale è responsabile nei confronti della Commissione dei fondi non recuperati laddove, in caso di irregolarità, negligenza o frode imputabili all’Agenzia nazionale, o in seguito a gravi carenze o risultati deludenti dell’Agenzia nazionale, la Commissione non possa integralmente recuperare le somme ad essa dovute dall’Agenzia nazionale.
13. Negli eventi e nei casi di cui al paragrafo 12, l’Autorità nazionale può revocare l’Agenzia nazionale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora l’Autorità nazionale desideri revocare l’Agenzia nazionale per altri motivi giustificati, essa notifica la revoca alla Commissione almeno sei mesi prima della data prevista per la revoca del mandato dell’Agenzia nazionale. In tal caso, l’Autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente le specifiche misure di transizione e il relativo calendario.

14. In caso di revoca, l'Autorità nazionale attua i necessari controlli sui fondi dell'Unione affidati all'Agenzia nazionale di cui è stata revocata la designazione e assicura il trasferimento senza ostacoli di tali fondi nonché di tutti i documenti e gli strumenti di gestione necessari alla nuova Agenzia nazionale per la gestione del Programma. L'Autorità nazionale assicura all'Agenzia nazionale di cui sia stata revocata la designazione il sostegno finanziario necessario per continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del Programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non vengano trasferiti a una nuova Agenzia nazionale.

15. Se richiesto dalla Commissione, l'Autorità nazionale designa gli istituti o le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, da considerare ammissibili a partecipare alle specifiche azioni del Programma nei rispettivi territori.

Articolo 22

L'Agenzia nazionale

- 1. Ai fini del presente regolamento, il termine "Agenzia nazionale" può riferirsi a una o più Agenzie nazionali conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale.

1. L'Agenzia nazionale:
 - a) è dotata di personalità giuridica o fa parte di un'entità dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale Agenzia nazionale;

 - b) dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture sufficienti ad adempiere con successo i propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del Programma e una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione;

 - c) dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie sancite a livello di Unione;

- d) offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che sarà chiamata a gestire;
 - e) viene designata per l'intera durata del Programma.
2. L'Agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle seguenti azioni del Programma, conformemente a[ll'articolo 55, paragrafo 1, lettera b, punto vi del regolamento n. XXX/2012 (futuro regolamento finanziario) e all'articolo X del suo regolamento delegato n. XXX/2012 (future norme di esecuzione)]:
- a) tutte le azioni del Programma nell'ambito dell'azione fondamentale “Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo”, eccezion fatta per la mobilità organizzata sulla base di Titoli di studio comuni o doppi/multipli [e per lo strumento di garanzie per i prestiti dell'Unione];
 - b) l'azione del Programma “Partenariati strategici” nell'ambito dell'azione fondamentale “Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche”;
 - c) la gestione delle attività su scala ridotta a sostegno del dialogo strutturato nel settore della gioventù nell'ambito dell'azione fondamentale “Sostegno per le riforme politiche”.
3. In deroga al paragrafo 2, le decisioni relative alla selezione e all'aggiudicazione per i partenariati strategici di cui al paragrafo 2, lettera b) possono essere centralizzate, qualora deciso conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2 e soltanto in casi specifici nei quali vi siano chiari motivi per tale centralizzazione.
4. L'Agenzia nazionale offre sostegno ai beneficiari mediante una convenzione di sovvenzione o una decisione di concessione della sovvenzione, come indicato dalla Commissione per la pertinente azione del Programma.

5. L'Agenzia nazionale riferisce alla Commissione e alla propria Autorità nazionale [a scadenza annuale, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 57, paragrafo 5, del regolamento finanziario n. XX/2012]. L'Agenzia nazionale è responsabile dell'attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione annuale di affidabilità di gestione, nonché il parere del revisore contabile indipendente.
6. L'Agenzia nazionale non può delegare a terzi alcun compito del Programma né l'esecuzione del bilancio conferitale senza previa autorizzazione dell'Autorità nazionale e della Commissione. L'Agenzia nazionale mantiene responsabilità esclusiva per i compiti delegati a terzi.
7. In caso di sostituzione di un'Agenzia nazionale, l'Agenzia nazionale di cui sia stata revocata la designazione rimane giuridicamente responsabile dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del Programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non vengano trasferiti a una nuova Agenzia nazionale.
8. L'Agenzia nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi finanziari concernenti i precedenti programmi: Gioventù in azione e il programma di apprendimento permanente (2007-2013) ancora in corso all'inizio del Programma.

Articolo 23

Commissione europea

1. Entro due mesi dal ricevimento della valutazione di conformità ex ante, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, da parte dell'Autorità nazionale, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell'Agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'Agenzia nazionale fino all'accettazione della valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'Agenzia nazionale.

2. La Commissione formalizza le responsabilità giuridiche in merito agli accordi finanziari relativi ai precedenti programmi – Gioventù in azione e il Programma di apprendimento permanente (2007-2013) – ancora in corso all’inizio del Programma, al momento di accettare la valutazione di conformità ex-ante sull’Agenzia nazionale designata per il Programma.
3. Il documento che disciplina il rapporto contrattuale tra la Commissione e l’Agenzia nazionale:
 - a) sancisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle Agenzie nazionali, dei fondi dell’Unione destinati al sostegno;
 - b) comprende il programma di lavoro dell’Agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell’Agenzia nazionale a cui viene erogato il sostegno dell’Unione;
 - c) specifica gli obblighi di relazione a carico dell’Agenzia nazionale.
4. La Commissione mette i seguenti fondi del Programma a disposizione dell’Agenzia nazionale con scadenza annuale:
 - a) fondi per offrire sostegno, nello Stato membro, alle azioni del Programma la cui gestione è affidata all’Agenzia nazionale;
 - b) un contributo finanziario a sostegno dei compiti di gestione del Programma svolti dall’Agenzia nazionale. Viene erogato sotto forma di un contributo forfetario ai costi operativi dell’Agenzia nazionale. Viene stabilito sulla base dell’importo dei fondi dell’Unione, destinati a sovvenzioni, conferiti all’Agenzia nazionale.

5. La Commissione fissa i requisiti del programma di lavoro dell’Agenzia nazionale. La Commissione mette i fondi del Programma a disposizione dell’Agenzia nazionale soltanto dopo la formale approvazione del programma di lavoro dell’Agenzia nazionale competente da parte della Commissione stessa.
6. Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le Agenzie nazionali, di cui all’articolo 21, paragrafo 3, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, in particolare analizzando la valutazione di conformità ex ante dell’Autorità nazionale, [la dichiarazione annuale di affidabilità di gestione dell’Agenzia nazionale nonché il parere del revisore contabile indipendente,] e tenendo conto delle informazioni fornite annualmente dall’Autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione del Programma.
7. [Una volta effettuata l’analisi della dichiarazione annuale di affidabilità di gestione e del parere del revisore contabile indipendente,] la Commissione comunica il proprio parere e le proprie osservazioni in merito all’Agenzia nazionale e all’Autorità nazionale.
8. [Qualora la Commissione non sia in grado di accettare la dichiarazione annuale di affidabilità di gestione o il parere del revisore contabile indipendente, oppure] in caso di attuazione insoddisfacente delle osservazioni della Commissione da parte dell’Agenzia nazionale, la Commissione può applicare qualsiasi misura precauzionale e correttiva ritenga necessaria per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione [ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 4, del regolamento finanziario n. XX/2012].
9. La Commissione organizza riunioni periodiche con la rete di Agenzie nazionali per garantire una coerente attuazione del Programma in tutti i paesi partecipanti.
10. [...]

Organismo di revisione contabile

1. [L'organismo indipendente di revisione contabile formula un parere di revisione contabile sulla dichiarazione annuale di affidabilità di gestione di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettere d) ed e) del regolamento finanziario n. XX/2012].

2. L'organismo di revisione contabile:
 - a) dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare revisioni contabili nel settore pubblico;

 - b) garantisce che l'attività di revisione contabile rispetti gli standard di revisione contabile accettati a livello internazionale;

 - c) non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto all'entità giuridica di cui l'Agenzia nazionale fa parte. In particolare è funzionalmente indipendente rispetto all'entità giuridica di cui l'Agenzia nazionale fa parte.

3. [L'organismo indipendente di revisione contabile assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e le relazioni che corroborano il parere di revisione contabile sulla dichiarazione annuale di affidabilità di gestione dell'Agenzia nazionale.]

CAPO VIII

Sistema di controllo

Articolo 25

Principi del sistema di controllo

1. La Commissione adotta le misure più adeguate per garantire che, al momento di attuare le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive per combattere le frodi, la corruzione e altre attività illegali, mediante controlli efficaci e, qualora vengano individuate irregolarità, con il recupero degli importi pagati erroneamente e, se del caso, mediante sanzioni efficaci, proporzionali e deterrenti.
2. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del Programma gestite dalle Agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'Agenzia nazionale e dall'organismo indipendente di revisione contabile.
3. L'Agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni, per le azioni del Programma di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni assegnate vengano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.
4. Per quanto riguarda i fondi del Programma trasferiti alle Agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le Autorità nazionali e le Agenzie nazionali, in base al principio della revisione contabile unica e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini OLAF.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile, sulla base dei documenti e dei controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, aggiudicatari, subappaltatori e altri terzi che abbiano ricevuto fondi dell'Unione. Esse possono anche effettuare revisioni contabili e controlli sulle Agenzie nazionali.
2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto su operatori economici direttamente o indirettamente interessati a tali finanziamenti in conformità alla procedura sancita dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 al fine di accertare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di un'altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in connessione a una convenzione o a una decisione di sovvenzione, oppure ancora a un contratto riguardanti i finanziamenti dell'Unione.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni contabili, controlli e verifiche sul posto.]

CAPO IX

Delega di poteri e disposizioni di esecuzione

Articolo 27

Delega di poteri alla Commissione

Per collocare la gestione dei compiti al livello più appropriato, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 28, in merito alla modifica dell'articolo 22, paragrafo 2 solo nella misura in cui prevede azioni aggiuntive che devono essere gestite dalle Agenzie nazionali.

Articolo 28

Esercizio della delega

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 27 è conferito alla Commissione dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la durata del Programma.
3. La delega di potere di cui all'articolo 27 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 27 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 29

Attuazione del Programma

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le seguenti misure:
 - a) il programma di lavoro annuale, che comprende le priorità, l'organo responsabile dell'attuazione e il metodo di attuazione, l'importo complessivo del piano di finanziamento, una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna azione, la distribuzione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni gestite tramite le Agenzie nazionali, un calendario indicativo di attuazione e, in riferimento alle sovvenzioni, l'indicazione delle priorità, dei criteri fondamentali di valutazione e del tasso massimo di cofinanziamento;
 - b) gli indicatori di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10 bis, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2.
2. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 30

Procedura del comitato⁴

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

- 1 bis. Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni settoriali.

2. Nei casi in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO X

Disposizioni finali

Articolo 31

Abrogazione - Disposizioni transitorie

1. La decisione n. 1720/2006/CE che istituisce il Programma di apprendimento permanente, la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma Gioventù in azione e la decisione n. 1298/2008/CE che istituisce il programma Erasmus Mundus vengono abrogate a partire dal 1° gennaio 2014.

⁴ Nuovo considerando da inserire:
"Il Programma copre tre settori diversi, e il comitato istituito a norma dell'articolo 30 del presente regolamento si occupa sia delle questioni orizzontali che di quelle settoriali. Spetta agli Stati membri assicurare l'invio dei pertinenti rappresentanti conformemente ai temi in programma, e spetta al presidente del comitato assicurare che gli ordini del giorno delle riunioni indichino chiaramente il settore o i settori in questione e i temi, a seconda del settore, che saranno discussi durante ciascuna riunione".

2. Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2013, in virtù della decisione n. 1720/2006/CE, della decisione n. 1719/2006/CE e della decisione n. 1298/2008/CE sono gestite, se pertinenti, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
3. Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli dalle azioni svolte nel contesto dei precedenti programmi nei settori dell'apprendimento permanente, della gioventù e della cooperazione internazionale per l'istruzione superiore a quelle da attuarsi nell'ambito del presente Programma.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente
